

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 febbraio 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 10 febbraio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Abbacchio Romano IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Abbacchio Romano». (26A00715) Pag. 1

Ministero della giustizia

DECRETO 9 febbraio 2026.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (26A00714). Pag. 2

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 9 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario governativo. (26A00704). Pag. 3

DECRETO 9 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Mediolanum Soccorso società cooperativa sociale a r.l.», in Milano e nomina del commissario governativo. (26A00705) Pag. 5

DECRETO 9 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Circolo di assistenza e ricreazione Luigi Faglia società cooperativa», in Gattinara e nomina del commissario governativo. (26A00706). Pag. 6



**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 26 gennaio 2026.

Recepimento della direttiva 2023/2661/UE del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. (26A00822) Pag. 8

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 febbraio 2026.

Giubileo 2025 - Intervento 159.f, recante «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana» - Approvazione progetto esecutivo ai fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e adozione della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 9/2026). (26A00748) Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Aristogen». (26A00699) Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Abdi». (26A00707) Pag. 22

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel, acido acetilsalicilico, «Clopidogrel e Acido Acetilsalicilico Vivanta». (26A00716) Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Brufect». (26A00717) Pag. 24

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di betametasona, «Cortegis». (26A00718) Pag. 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Minoxidil Biorga». (26A00749) Pag. 26

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A00821) Pag. 26

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lecce**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00708) Pag. 27

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Torino**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00724) Pag. 27

**Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Vicenza**

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A00723) Pag. 27

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali (26A00719) Pag. 29

Ministero dell'interno

Soppressione della Parrocchia personale Santissima Trinità, in Caserta (26A00720) Pag. 29

Fusione per incorporazione della Parrocchia S. Salvatore nella Parrocchia S. Giorgio, entrambe in Como (26A00721) Pag. 29

Soppressione dell'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, in Agrigento (26A00722) ... Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7/L
Ministero della difesa

DECRETO 11 novembre 2025, n. 223.

Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (26G00034)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8
Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 3 febbraio 2026.

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. (26A00677)

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di vigilanza per le banche» - 51° aggiornamento - Attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e della direttiva (UE) 2022/2556. Atto di emanazione. (26A00678)



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Abbacchio Romano IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Abbacchio Romano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni

per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;


Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;



Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 151 del 16 giugno 2009, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2015, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Abbacchio Romano IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Abbacchio Romano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «allevatori» nella filiera «carne fresca» individuata all'art. 4, lettera e) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente a mezzo pec il 2 agosto 2022, (prot. Mipaaf n. 342038 del 2 agosto 2022) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Agroqualità S.p.a., a mezzo pec il 22 giugno 2022 (prot. Mipaaf 288906 del 28 giugno 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano»;

Tenuto conto della verifica predetta, eseguita sulla base della dichiarazione presentata dal Rina Agrifood S.p.a., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», a mezzo di posta elettronica certificata con nota n. 246 del 4 febbraio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 57780;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Abbacchio Romano IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio Romano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 14 dicembre 2015, al Consorzio di tutela Abbacchio Romano IGP con sede legale in Roma - via R. Lanciani n. 38 - a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Abbacchio Romano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 14 dicembre 2015 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 febbraio 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A00715

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 2026.

Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al



consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica, 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2022 - 30 giugno 2025, è pari a + 8%, come da consultazione del sito *web* Camera di commercio Pistoia-Prato relativo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Visto il decreto interdirigenziale del 14 novembre 2024, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

a) fino a 6 chilometri euro 3,70;

b) fino a 12 chilometri euro 6,75;

c) fino a 18 chilometri euro 9,33;

d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 1,97.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

a) fino a 10 chilometri euro 0,98;

b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,46;

c) oltre i 20 chilometri euro 3,70.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2026

Il Capo del Dipartimento
DI DOMENICO

Il Ragioniere generale
dello Stato
PERROTTA

26A00714

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 9 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», in Milano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;



Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, al n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 16 maggio 2025, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 237984 del 10 novembre 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non ha redatto e approvato i bilanci sociali relativi agli esercizi 2021 e 2022; 2) non ha aggiornato il libro soci con l'indicazione del socio volontario in una sezione separata; 3) non ha provveduto all'invio di tutte le dichiarazioni fiscali relative agli anni 2022 e 2023; 4) non ha completato l'aggiornamento dei libri contabili;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, non sono pervenute osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso dal comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo numero 273746 del 24 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», con sede in Milano, codice fiscale 09808960968.

Art. 2.

La dott.ssa Ilaria Rossi, codice fiscale RSSLRI82B-60C816A, con domicilio professionale in Milano, Piazza Mirabello 2, è nominata commissaria governativa della «Il Mondo di Oz cooperativa sociale», per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

La commissaria governativa deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel verbale di revisione, nello specifico: 1) provvedere alla predisposizione, per la successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci, e al deposito dei bilanci sociali e dei bilanci di esercizio mancanti; 2) aggiornare il libro soci con l'indicazione del socio volontario in una sezione separata; 3) sistemare la posizione della società a livello fiscale e contabile.

A conclusione dell'incarico, la commissaria deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.



Art. 4.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00704

DECRETO 9 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Mediolanum Soccorso società cooperativa sociale a r.l.», in Milano e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con cui sono stati adottati il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, al n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della società «Mediolanum Soccorso società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», ai sensi del decreto le-



giSLativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 19 dicembre 2024, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 246207 del 19 novembre 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non ha approvato il bilancio di esercizio 2023; 2) non ha redatto i bilanci sociali 2022-2023; 3) non ha prodotto le ricevute di invio delle dichiarazioni fiscali; 4) non ha rinnovato l'organo amministrativo e determinato il relativo compenso; 5) non ha provveduto ad aggiornare i libri sociali; 6) non ha effettuato il versamento dei contributi biennali relativi ai bienni 2021-2022, 2023-2024; 7) non ha esibito il libro giornale, il libro inventari, il registro IVA acquisti, il registro IVA vendite e il registro dei beni ammortizzabili;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, non sono pervenute osservazioni da parte dell'ente;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 274125 del 29 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione e disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «Mediolanum Soccorso società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Milano, codice fiscale 08768220967.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Chiaruttini, codice fiscale CHRSFN62M51D442V, con domicilio professionale in Milano - via Cesare Battisti n. 19 - è nominata commissaria governativa della società «Mediolanum Soccorso società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Alla commissaria governativa sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

La commissaria governativa opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

La commissaria governativa deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nel verbale di revisione, nello specifico: 1) provvedere alla predisposizione, sottoposizione all'assemblea dei soci e deposito dei bilanci di esercizio e sociali mancanti; 2) effettuare il versamento dei contributi biennali; 3) sistemare la posizione della cooperativa a livello fiscale e di corretta tenuta dei libri sociali e contabili.

A conclusione dell'incarico, la commissaria deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante alla commissaria governativa sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

26A00705

DECRETO 9 febbraio 2026.

Gestione commissariale della «Circolo di assistenza e creazione Luigi Faglia società cooperativa», in Gattinara e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1 della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel Ministero delle imprese e del made in Italy la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;



Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, e successive modificazioni e integrazioni, registrato, dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, e successive modificazioni e integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025 al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti

interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza svolta nei confronti della società «Circolo di assistenza e ricreazione Luigi Faglia società cooperativa», ai sensi del decreto legislativo n. 220/2002, come riportate nel verbale di revisione, sottoscritto in data 4 aprile 2025, trasmesso dall'associazione di rappresentanza con nota n. 176/2025 dell'8 luglio 2025, con il quale il revisore incaricato ha proposto l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la nota protocollo n. 243762 del 17 novembre 2025, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stata trasmessa all'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento proposto dal revisore, in quanto la cooperativa non ha eliminato le gravi irregolarità, già oggetto di diffida, che di seguito si evidenziano: 1) non sono state rinnovate le cariche sociali; 2) non è stata effettuata la variazione di categoria presso l'albo delle cooperative; 3) non sono stati sottoscritti i verbali contenuti nei libri sociali; 4) non è stato versato il contributo ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 59/1992, in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2022 e 2023; 5) non è stato portato a conoscenza dei soci l'esito della precedente revisione;

Considerato che, in riscontro a tale comunicazione – regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, ad unanimità dei suoi componenti, in data 15 dicembre 2025, favorevole all'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 28 marzo 2025, nel rispetto del principio di rotazione e sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;



Preso atto della disponibilità all'assunzione dell'incarico, manifestata dal professionista individuato con nota protocollo n. 11398 del 19 gennaio 2026;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il consiglio di amministrazione ed è disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società «Circolo di assistenza e ricreazione Luigi Faglia società cooperativa», codice fiscale 00220090021, con sede legale in Gattinara (VC).

Art. 2.

Il dott. Davide Riva, codice fiscale RVIDVD70M-26L219Y, con domicilio professionale in Corso Vittorio Emanuele II, 90 – 10121, Torino (TO), è nominato commissario governativo della società «Circolo di assistenza e ricreazione Luigi Faglia società cooperativa», per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze rappresentate in apposita relazione, a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione.

Il commissario governativo opera quale gestore dell'ente cui è preposto con i poteri e le responsabilità connesse, provvedendo a tutti gli adempimenti, di carattere amministrativo, tributario e previdenziale.

Il commissario governativo deve porre in essere tutte le attività necessarie alla regolarizzazione dell'ente, attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito della revisione, nello specifico: 1) effettuare la variazione di categoria presso l'albo delle cooperative da «cooperative di consumo» a «altre cooperative»; 2) regolarizzare la tenuta dei libri sociali; 3) effettuare il versamento del contributo ai fondi mutualistici, ai sensi della legge n. 59/1992, in relazione agli utili conseguiti negli esercizi 2022 e 2023; 4) portare a conoscenza dei soci gli esiti delle revisioni.

A conclusione dell'incarico, il commissario deve convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 9 febbraio 2026

Il direttore generale: DONATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 gennaio 2026.

Recepimento della direttiva 2023/2661/UE del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;


Vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 9, del predetto decreto-legge n. 179 del 2012 in base al quale «al fine di assicurare la massima diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario»;

Visto il decreto 1° febbraio 2013, n. 39, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2013, avente ad oggetto la «Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia», adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione e della ricerca, di attuazione dell'art. 8, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'istruzione e della ricerca, 12 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2014, con il quale è stato mo-



edificato il citato decreto n. 39 del 2013 e disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti il Piano nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS e provveda alla conseguente comunicazione alla Commissione europea;

Visto il decreto n. 44 del 12 febbraio 2014 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto (ITS);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2018, recante «Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica» e, in particolare, l'art. 20;

Vista la direttiva 2023/2661/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

Considerata la necessità, ai fini del recepimento della predetta direttiva 2023/2661/UE, di modificare il decreto 1° febbraio 2013, n. 39, provvedendo ad una nuova stesura dell'atto;

Decreta:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento delle tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli, alla gestione del traffico e della mobilità, ai fini del recepimento della direttiva 2023/2661/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione di tali sistemi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

1. «sistemi di trasporto intelligenti» o «ITS» (*Intelligent Transport Systems*): tecnologie informatiche e della comunicazione applicate ai sistemi di trasporto, alle infrastrutture, ai veicoli e alla gestione del traffico e della mobilità;

2. «applicazione ITS»: strumento applicativo per l'utilizzo degli ITS;

3. «servizio ITS», fornitura di un servizio basato su applicazioni ITS tramite un quadro organizzativo e ope-

rativo chiaramente definito allo scopo di contribuire a migliorare la sicurezza degli utenti, l'efficacia e l'efficienza dei trasporti, la mobilità sostenibile o il *comfort*, o di facilitare o supportare le operazioni di trasporto e la mobilità;

4. «fornitori di servizi ITS»: fornitore pubblico o privato di servizi ITS;

5. «utente ITS»: utente di applicazioni o di servizi ITS, tra cui i viaggiatori, gli utenti della strada vulnerabili, gli utenti dei servizi di trasporto collettivo e gli esercenti dell'infrastruttura di trasporto stradale, i gestori di flotte, gli operatori del trasporto e della logistica e gli operatori di servizi di emergenza;

6. «utenti della strada vulnerabili»: utenti della strada non motorizzati, quali pedoni e ciclisti, nonché motociclisti e persone con disabilità o con capacità di orientamento o mobilità ridotte;

7. «dispositivo nomade»: dispositivo portatile di comunicazione o di informazione che può essere portato a bordo del veicolo come ausilio per la guida e le operazioni di trasporto;

8. «piattaforma»: unità installata a bordo ovvero esterna, che permette la diffusione, la fornitura, l'utilizzo e l'integrazione delle applicazioni e dei servizi ITS;

9. «architettura»: progettazione concettuale che definisce la struttura, il comportamento e l'integrazione di un dato sistema nel contesto circostante;

10. «interfaccia»: impianto tra sistemi che fornisce il mezzo attraverso il quale detti sistemi possono collegarsi e interagire;

11. «compatibilità»: capacità generale di un dispositivo o di un sistema di operare con un altro dispositivo o sistema senza modifiche;

12. «continuità dei servizi»: capacità di assicurare servizi continui sulle reti di trasporto europee indipendentemente dalla modalità di trasporto;

13. «interoperabilità», capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali che li sottendono di scambiare dati e di condividere informazioni e conoscenze, consentendo la continuità dei servizi ITS;


14. «intermodalità»: integrazione fra diverse modalità che induce a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati ma come un'unica prestazione, dal punto di origine a quello di destinazione;

15. «dati stradali», dati sulle caratteristiche dell'infrastruttura stradale, inclusi i segnali stradali fissi e le loro caratteristiche di sicurezza regolamentari nonché le infrastrutture di ricarica e di rifornimento con combustibili alternativi;

16. «dati sul traffico e sulla mobilità»: dati storici e in tempo reale sulle caratteristiche del traffico stradale;

17. «dati di viaggio»: dati fondamentali, come orari del trasporto pubblico e tariffe, necessari a fornire informazioni per i viaggi multimodali prima e durante il viaggio onde facilitare la pianificazione, la prenotazione e gli adeguamenti del viaggio;

18. «specifica»: misura vincolante che stabilisce disposizioni contenenti requisiti, procedure o ogni altra regola pertinente;



19. «nodo DATEX»: piattaforma informativa di scambio dati di traffico basata su *standard* DATEX;

20. «scatola telematica»: dispositivo di bordo dotato di ricevitore EGNOS/GPS e connessione per la trasmissione dati;

21. «IPIT»: Indice pubblico delle informazioni sulle infrastrutture e sul traffico;

22. «flotte regolamentate»: insieme di veicoli soggetti a disciplina comune, quali, ad esempio, bus turistici e veicoli adibiti a trasporto collettivo;

23. «sistema *e-call*»: sistema di trasmissione delle chiamate di emergenza da veicoli;

24. «CCISS»: Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale;

25. «RDS»: *Radio Data System*;

26. «TMC»: *Traffic Message Channel*;

27. «EGNOS - *European Geostationary Navigation Overlay System*»: Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione;

28. «sistemi di trasporto intelligenti cooperativi» o «C-ITS» (*Cooperative-ITS*), sistemi di trasporto intelligenti che consentono agli utenti ITS di interagire e collaborare scambiandosi messaggi sicuri e affidabili senza alcuna conoscenza reciproca preliminare e in modo non discriminatorio;

29. «servizio C-ITS», servizio ITS fornito attraverso C-ITS;

30. «CCAM», (*Cooperative Connected and Automated Mobility*) Mobilità cooperativa, connessa e automatizzata;

31. «disponibilità dei dati», esistenza di dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;

32. «punto di accesso nazionale», interfaccia digitale istituita da uno Stato membro che costituisce un punto di accesso unico ai dati;

33. «accessibilità dei dati», la possibilità di chiedere e ottenere dati in formato digitale leggibile tramite un dispositivo automatico;

34. «servizio digitale di mobilità multimodale», servizio che fornisce informazioni sul traffico e dati di viaggio quali l'ubicazione di strutture di trasporto, orari, disponibilità o tariffe per più di un modo di trasporto, che può comprendere caratteristiche che consentono l'effettuazione di prenotazioni o pagamenti oppure l'emissione di biglietti;

35. «informazioni di base», informazioni nell'ambito di applicazione del presente decreto che sono state ritenute pertinenti per informare gli utenti della strada e degli ITS, in particolare da parte delle autorità stradali qualora siano responsabili di tali informazioni;

36. «strada principale», una strada situata al di fuori delle aree urbane, designata da uno Stato membro, che collega importanti città o regioni, o entrambe, e che non è classificata come parte della rete stradale transeuropea globale o come autostrada.

Art. 3.

Settori d'intervento

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nell'ambito dei settori di intervento ivi individuati, costituiscono obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, dei sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

a) Settore prioritario I: servizi ITS per l'informazione e la mobilità;

b) Settore prioritario II: servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico;

c) Settore prioritario III: servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti;

d) Settore prioritario IV: servizi ITS per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata.

2. Le specifiche ed i principi dei settori prioritari individuati al precedente comma sono definite nell'allegato I e nell'allegato II alla direttiva 2661/2023/UE, annessi al presente decreto.

Art. 4.

Requisiti per la diffusione degli ITS

1. La progettazione e la realizzazione degli ITS, allo scopo di garantirne la massima diffusione, devono soddisfare i seguenti requisiti e principi:

a) essere efficaci nel contribuire concretamente alla soluzione dei principali problemi del trasporto, in particolare stradale, quali la congestione del traffico, le emissioni inquinanti, l'efficienza energetica dei vettori e la sicurezza degli utenti della strada;

b) assicurare l'intermodalità e l'interoperabilità, anche mediante il ricorso ad apposite procedure di certificazione, al fine di garantire che i sistemi e i processi commerciali che li sottendono dispongano della capacità di condivisione di informazioni e dati;


c) promuovere la parità di accesso, non impedendo o discriminando l'accesso alle applicazioni e ai servizi ITS da parte di utenti della strada vulnerabili;

d) offrire proporzionali livelli di qualità e diffusione dei servizi tenendo conto delle specificità locali, regionali e nazionali;

e) sostenere il miglior utilizzo delle infrastrutture nazionali e delle reti esistenti, tenendo conto delle differenze intrinseche delle caratteristiche delle reti di trasporto, in particolare delle dimensioni dei volumi del traffico e delle condizioni meteorologiche sulle strade;

f) garantire la retrocompatibilità delle soluzioni adottate, assicurando la capacità dei sistemi ITS di operare con sistemi esistenti e che abbiano finalità comuni, senza ostacolare lo sviluppo di nuove tecnologie;

g) assicurare la qualità della sincronizzazione e del posizionamento, utilizzando servizi di navigazione satellitare integrati da tecnologie che offrano livelli equivalenti di precisione nelle zone d'ombra ai fini delle applicazioni e dei servizi;



h) rispettare la coerenza, la compatibilità e l'interoperabilità dei servizi ITS nazionali rispetto a quelli garantiti a livello comunitario;

i) accelerare lo sviluppo degli ITS;

j) essere efficienti in termini di costi, ottimizzando il rapporto tra costi e mezzi impiegati per raggiungere gli obiettivi.

Art. 5.

Azioni per favorire lo sviluppo degli ITS sul territorio nazionale

1. Al fine di conseguire l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego degli ITS, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti promuove:

a) l'elaborazione e l'utilizzo di modelli di riferimento e di *standard* tecnici per la progettazione degli ITS, allo scopo di conseguire l'interoperabilità e la coerenza degli ITS nazionali con gli analoghi sistemi in ambito comunitario;

b) l'introduzione di un modello di classificazione delle strade anche in base alle tecnologie e ai servizi ITS presenti (quali, ad esempio: sensori, telecamere, pannelli a messaggio variabile, informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni atmosferiche, sistemi di gestione delle emergenze e di sicurezza delle strade, pagamento automatico del pedaggio, tracciamento delle merci pericolose);

c) il migliore utilizzo delle tecnologie di bordo dei veicoli in modo da agevolare la comunicazione V2V (veicolo-veicolo) e V2I (veicolo-infrastruttura);

d) la costituzione di un osservatorio dei progetti ITS di ricerca e strutturali sia europei che nazionali, al fine di valutarne i benefici, monitorare il settore ed agevolare la predisposizione del *report* triennale alla Commissione europea sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva 2023/2661/UE;

e) l'integrazione e la cooperazione applicativa delle piattaforme afferenti al trasporto delle merci, con particolare attenzione alle interfacce tra le diverse modalità di trasporto, in modo da evitare sovrapposizioni e conflitti tra sistemi e promuovere l'interoperabilità delle stesse;

f) l'utilizzo dei sistemi satellitari per i servizi di navigazione satellitare di supporto al trasporto delle persone e delle merci, in linea con la normativa europea;

g) la disponibilità senza indugio dei dati corrispondenti alle informazioni di base create o aggiornate alla data indicata nella terza colonna dell'allegato III alla direttiva 2023/2661/UE, annesso al presente decreto, o successivamente a tale data;

h) salvo se altrimenti disposto nel predetto allegato III, altri dati corrispondenti a tutte le informazioni di base esistenti, creati o aggiornati prima della data indicata nella quarta colonna di tale allegato sono resi disponibili senza indugio dopo tale data;

i) la disponibilità dei servizi ITS di cui all'allegato IV alla direttiva 2023/2661/UE, annesso al presente decreto, secondo la copertura geografica entro le date corrispondenti di cui a tale allegato.

j) l'utilizzo di metodologie integranti tecniche di intelligenza artificiale per il continuo miglioramento dei servizi ITS.

2. Le funzioni di cui alla lettera d) del precedente comma, sono attribuite, per quanto di competenza, all'Osservatorio per le *Smart Road* ed i veicoli connessi e a guida automatica di cui all'art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018.

Capo II

AZIONI E SETTORI D'INTERVENTO

Art. 6.

Servizi ITS per l'informazione e la mobilità (Settore prioritario I)

1. Al fine di assicurare agli utenti ed ai fornitori di servizi ITS accesso ad informazioni affidabili e regolarmente aggiornate sul traffico e sulla mobilità ed il loro interscambio tra i centri competenti di informazione e di controllo del traffico a livello nazionale e locale, il presente decreto definisce gli elementi funzionali obbligatori che costituiscono le condizioni necessarie per sviluppare i servizi, assicurandone le caratteristiche di tempestività, coerenza, qualità e trasparenza.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono rivolte ai soggetti di seguito indicati, che devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata:

a) enti proprietari delle strade, gestori e concessionari;

b) gestori di nodi logistici;

c) gestori di aree di parcheggio, di aree di sosta e di servizio;

d) agenzie della mobilità e aziende di trasporto pubblico locale;


e) aziende di trasporto marittimo e gestori di aeroporti;

f) enti delegati alla gestione dei servizi di mobilità.

3. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono responsabili della correttezza e della veridicità delle informazioni presenti nelle banche dati di loro competenza, del mantenimento dei propri sistemi di acquisizione e della continuità del processo di produzione e diffusione dei dati. L'assicurazione della qualità dei dati è fornita dai produttori dei dati stessi che provvedono a definire e rendere pubblici i livelli *standard* di qualità per le informazioni ed i dati resi disponibili e per le attività di manutenzione della rete di rilevamento, nel rispetto delle norme tecniche e procedurali vigenti conformemente alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale.

4. I soggetti di cui al precedente comma 2 sono tenuti, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2024/490 a:

a) rendere disponibili i dati statici sulla mobilità multimodale attraverso l'uso dello *standard* NeTEx (UNI CEN/TS 16614) nella sua profilazione italiana riguardo la topologia della rete di trasporto, ed accessibilità, gli orari, e le caratteristiche del servizio di trasporto pub-



blico, la dotazione dei sistemi elettronici delle flotte di veicoli, i parcheggi e le aree di sosta. Devono essere rese disponibili anche le informazioni relative alla tariffazione del servizio TPL, i punti di vendita digitali ed i prodotti tariffari. Per la mobilità in *sharing* analogamente devono essere rese disponibili le informazioni sulle caratteristiche dei veicoli della flotta, stazioni di ricarica, stazioni di presa e rilascio veicoli.

b) rendere disponibili i dati dinamici sulla mobilità multimodale attraverso l'uso dello *standard* SIRI (UNI CEN/TS 15531) nella sua profilazione italiana, in particolare per ciò che attiene ai flussi dinamici di dati contenenti la posizione dei veicoli, la previsione di arrivo alle fermate, gli eventi di perturbazione del servizio. Per la mobilità in *sharing* devono essere rese disponibili la posizione in tempo reale dei veicoli, il loro stato, l'occupazione dei parcheggi.

c) rendere disponibili i dati statici, storici e osservati sulla mobilità multimodale attraverso l'uso del protocollo OpRa (*Operating Raw data and statistics exchange* - CEN/TR 17370:2019) per il calcolo degli indicatori prestazioni dei servizi di mobilità.

5. I dati di cui al precedente comma 4 devono essere resi disponibili al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite interoperabilità diretta, garantendo anche l'accesso in tempo reale ai dati stessi.

6. Al fine di assicurare la diffusione universale e gratuita delle informazioni di base sul traffico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, attraverso il CCISS, rende disponibili sul *web* le informazioni di seguito indicate. Per garantire la cooperazione con i sistemi di gestione delle sale operative delle Forze di polizia, le stesse informazioni sono rese disponibili anche mediante interfaccia operativa.

a) Il *Data Dictionary* degli eventi di traffico contenuti nel protocollo di comunicazione DATEX II;

b) il *Data Base* delle località per lo *standard* IEC N63106 RDS (*Radio Data System*) - TMC (*Traffic Message Channel*), ovvero altri modelli per la geo-referenziazione delle informazioni di traffico prodotti dall'adozione di nuovi *standard*, provvedendo con cadenza semestrale, al processo di certificazione dello stesso *Data Base*;

c) i dati di traffico in tempo reale sull'intera rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale.

7. Costituisce condizione preliminare necessaria per l'accesso ai finanziamenti specifici per la diffusione delle tecnologie ITS l'esistenza di un sistema di assicurazione della qualità, strutturato con apposite sezioni nelle quali sono descritte le procedure per il rilevamento dei dati, i criteri di accesso e gli *standard* qualitativi offerti, al fine consentire agli organi preposti la verifica periodica per accertare il rispetto degli *standard* di qualità dichiarati.

8. I dati ottenuti tramite dispositivi di misura e di controllo utilizzati per attività sanzionatorie o di esazione devono essere resi disponibili esclusivamente in forma anonima.

9. Le disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto disciplinano l'aggiornamento delle informazioni afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarità della circolazione stradale.

10. I servizi ITS per le informazioni e la mobilità dei passeggeri devono essere realizzati secondo le disposizioni previste nell'allegato B al presente decreto.

Art. 7.

Servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico (Settore Prioritario II)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono, in particolare, destinate a conseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire l'uso degli ITS per la gestione delle flotte per il trasporto multimodale dei passeggeri e per la localizzazione e il tracciamento dei mezzi adibiti al trasporto multimodale di merci, con particolare riguardo alle merci pericolose;

b) favorire in ambito regionale e nazionale l'adozione di sistemi che permettano la prenotazione ed il pagamento integrato dei servizi di mobilità, in ambito locale, regionale e nazionale, in modo interoperabile anche con servizi *sharing*, sosta e taxi;

c) favorire da parte degli enti locali la creazione di *Data Base* per la gestione delle flotte regolamentate (quali, ad esempio: bus turistici, veicoli per la logistica urbana, trasporto collettivo) e veicoli autorizzati che accedono alle zone a traffico limitato, con particolare riferimento ai processi di accreditamento dei veicoli;

d) consolidare da parte degli enti locali l'utilizzo di sistemi che individuino automaticamente la classe di emissioni "Euro" dei veicoli per il trasporto di merci e/o la data di loro immatricolazione, in modo da consentire l'immediata applicazione di differenziali per servizi in ambito urbano, riconosciuti da appositi strumenti normativi;

e) assicurare, da parte dei proprietari e dei gestori delle infrastrutture, l'utilizzo di flussi ed interfacce standardizzate per l'utilizzo di dati e informazioni sul transito dei veicoli e delle merci, con particolare riguardo alle merci pericolose, all'interno dei confini nazionali, regionali ed urbani;

f) costituire un sistema nazionale, interfacciabile a livello europeo, di coordinamento dei centri e delle centrali operative di controllo del traffico passeggeri e merci, in modo da garantire la continuità dei servizi di gestione e informazione sull'intera rete nazionale e lungo i confini;

g) favorire la diffusione di piattaforme integrate di gestione e controllo del traffico e della mobilità nelle aree metropolitane, nonché di sistemi di gestione della domanda (ZTL, parcheggi);


h) favorire da parte degli enti locali la creazione delle condizioni abilitanti per la *Smart Mobility* nelle città, attraverso lo sviluppo di:

politiche per favorire la mobilità sostenibile a basso impatto ambientale;

sistemi di mobilità sostenibile come *car sharing*, *bike sharing*, *car pooling*;

servizi sostenibili di logistica urbana;

i) favorire la creazione, presso i nodi logistici, di piattaforme telematiche, armonizzate e coerenti con la Piattaforma logistica nazionale, per lo scambio di dati,



informazioni e documenti tra operatori, al fine di migliorare, semplificare e velocizzare tutti i processi operativi ed amministrativi nel ciclo complesso del trasporto intermodale;

2. I servizi ITS per i viaggi, i trasporti e la gestione del traffico devono essere realizzati in accordo ai seguenti criteri:

a) potenziare e armonizzare i servizi di gestione del traffico e degli incidenti, in base a:

disponibilità ed accessibilità dei dati sulle strade e sul traffico e dei dati su incidenti ed altri eventi;

agevolare lo scambio informatico transfrontaliero di dati, compresi i dati sugli incidenti con il coinvolgimento di veicoli adibiti al trasporto delle merci, tra centri di gestione del traffico, centri di informazione sul traffico, tra i soggetti interessati e i pertinenti fornitori di servizi ITS, in particolare attraverso interfacce standardizzate;

aggiornamento tempestivo dei dati sulle strade e sul traffico e dei dati su incidenti ed altri eventi;

armonizzazione, interoperabilità ed accessibilità dei dati con altre iniziative miranti a sostenere la multimodalità, l'integrazione dei modi di trasporto e l'agevolazione del trasferimento modale sulla rete di trasporto europea;

b) sostenere lo sviluppo di servizi accurati di gestione della mobilità da parte delle autorità di trasporto pubblico in base a:

disponibilità ed accessibilità, in formato standardizzato dei dati sulle strade, sulla mobilità multimodale e sul traffico;

agevolazione dello scambio informatico transfrontaliero di dati tra le autorità pubbliche, i soggetti interessati ed i fornitori di servizi ITS;

aggiornamento tempestivo dei dati sulle strade e dei dati sulla mobilità multimodale e sul traffico;

c) realizzazione di applicazioni ITS per la logistica del trasporto merci, in particolare finalizzate alla localizzazione ed al tracciamento delle merci e ad altri servizi connessi all'intermodalità.

Art. 8.

Servizi ITS per la sicurezza stradale e dei trasporti (Settore prioritario III)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono, in particolare, destinate a conseguire i seguenti obiettivi:

a) favorire la diffusione di sistemi di monitoraggio dello stato dell'infrastruttura stradale, anche ai fini dell'ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e dell'apprestamento di idonee e tempestive misure atte a migliorare la fruibilità, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura stessa;

b) garantire il miglioramento delle condizioni di accesso alle aree di parcheggio e di sosta per i veicoli commerciali, anche attraverso l'implementazione dei servizi di informazione e di prenotazione mediante soluzioni ITS, tra cui dispositivi mobili e veicolari con funzionalità di comunicazione e di localizzazione;

c) garantire il costante miglioramento dei sistemi di controllo nel settore dell'autotrasporto al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, anche attraverso l'implementazione del sistema telematico integrato per il controllo dell'autotrasporto;

d) al fine del miglioramento della sicurezza stradale, favorire l'implementazione di sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità, per la mancata assicurazione e revisione del veicolo, per il rilevamento dell'uso del cellulare alla guida, del mancato rispetto degli attraversamenti pedonali, ecc.;

e) favorire la diffusione a tutti gli utenti di «informazioni universali sul traffico» connesse alla sicurezza stradale, dei dati sugli incidenti ed altri eventi e condizioni e l'uso di strumenti per rilevare o individuare eventi e condizioni relativi alla sicurezza stradale, nonché la definizione e l'utilizzo di definizioni standardizzate degli eventi;

f) definire le misure necessarie per favorire la sicurezza degli utenti della strada per quanto riguarda l'interfaccia uomo-macchina e l'utilizzo di dispositivi nomadi, compresi i telefoni cellulari, come ausilio per la guida e/o le operazioni di trasporto, nonché le misure necessarie per aumentare la sicurezza e il *comfort* degli utenti vulnerabili della strada.

Art. 9.

Servizi ITS per la mobilità cooperativa, connessa e automatizzata (Settore prioritario IV)

1. Le azioni prioritarie nel settore di intervento di cui al presente articolo sono, in particolare, rivolte a conseguire i seguenti obiettivi:


a) definizione delle specifiche tecniche per lo sviluppo e l'attuazione di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi, in particolare per sostenere la «mobilità cooperativa connessa ed automatizzata» (CCAM) nello scambio di dati o di informazioni tra veicoli, tra infrastrutture e veicoli e infrastrutture;

b) adozione di un formato *standard* di messaggio per lo scambio di dati e di informazioni tra il veicolo e l'infrastruttura;

c) definizione di un'infrastruttura di comunicazione precisa ed affidabile per lo scambio di dati o di informazioni tra veicoli, tra infrastrutture e tra veicoli e infrastrutture nonché uso di una procedura di standardizzazione per l'adozione delle rispettive architetture;

d) definizione e validazione, d'intesa con l'Osservatorio per le *Smart Road* ed i veicoli connessi e a guida automatica di cui all'art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, delle specifiche tecniche per i servizi C-ITS di informazione e allerta che favoriscano la consapevolezza degli utenti dei trasporti sulle situazioni di traffico imminenti e di servizi C-ITS e che consentano ai veicoli di affrontare scenari di traffico complessi, anche con guida automatizzata;

e) definizione delle specifiche tecniche per favorire l'uso della mobilità autonoma, aggiornando i processi di approvazione per l'uso delle diverse tipologie di veicolo su strade pubbliche, nonché disciplinando i processi di omologazione e degli aspetti assicurativi;



f) implementazione dell'infrastruttura del numero unico di emergenza europeo 112, ed estensione a tale infrastruttura delle funzionalità aggiuntive necessarie per la *e-call*, favorendo l'installazione a bordo di altre categorie di veicoli (quali automezzi pesanti, autobus, veicoli a motore a due ruote e trattori agricoli) del dispositivo *e-call*.

Art. 10.

Disposizioni sulla tutela della vita privata, la sicurezza e l'utilizzo delle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali, nel quadro di funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS, avviene nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento. In particolare, i dati personali sono protetti contro utilizzi impropri, compresi l'accesso non autorizzato, l'alterazione o la perdita, e sono trattati soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS. Il trattamento dei dati ITS dovrà essere effettuato in linea con i vigenti requisiti GDPR.

2. I dati personali sono trattati solo nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni, dei servizi e delle azioni ITS al fine di garantire la sicurezza stradale e una migliore gestione del traffico, della mobilità o degli incidenti.

3. Qualora l'anonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e le finalità del trattamento dei dati possano essere conseguite con dati anonimizzati, sono utilizzati dati anonimizzati.

4. Qualora l'anonimizzazione non sia tecnicamente realizzabile o le finalità del trattamento dei dati non possano essere conseguite con dati anonimizzati, i dati sono pseudoanonimizzati, a condizione che la pseudonimizzazione sia tecnicamente realizzabile e che le finalità del trattamento dei dati possano essere conseguite utilizzando dati pseudoanonimizzati.

Art. 11.

Disposizioni in materia di responsabilità

1. Alle disposizioni di cui al presente decreto riguardanti la diffusione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS previsti nelle specifiche adottate dalla Commissione europea, si applicano, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, le previsioni di cui al vigente quadro comunitario e nazionale di riferimento, anche relativamente alle pertinenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Art. 12.

Relazioni e Piano di azione ITS nazionale

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica con cadenza triennale, d'intesa con gli altri ministeri competenti e con l'Osservatorio per le *Smart Road* ed i veicoli connessi e a guida automatica di cui all'art. 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2018, alla Commissione europea la relazione sull'attuazione della direttiva 2661/2023UE, nonché sulle attività e sui progetti nazionali principali riguardanti i settori prioritari e la disponibilità dei dati e dei servizi di cui agli allegati III e IV della direttiva.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta il nuovo Piano nazionale di azione sugli ITS con orizzonte temporale quinquennale, anche in base ai risultati del programma di lavoro della Commissione europea.

Art. 13.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni contenute nella direttiva 2023/2661/UE del 22 novembre 2023 e dei suoi allegati ed alla normativa vigente in materia.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto 1° febbraio 2013, n. 39 ed il successivo decreto di modifica del 12 dicembre 2013 avente ad oggetto la «Diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia», emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'istruzione e della ricerca.

Roma, 26 gennaio 2026

*Il Ministro
delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI


Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
n. 232

ALLEGATO A

Informazioni afferenti alla cartografia, alle infrastrutture, al traffico e alla regolarità della circolazione stradale.

a) Informazioni infrastrutturali:

a1) (Caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno la responsabilità e l'onere di mantenere le informazioni pubblicate continuamente aggiornate e di rendere disponibili sul web tutte le informazioni attinenti all'infrastruttura di propria competenza (quali, ad esempio: profilo altimetrico, caratteristiche del tracciato, caratteristiche della sezione stradale, limiti di massa e sagoma, velocità di progetto, limiti di velocità imposti, capacità oraria di ciascun arco, costo chilometrico del pedaggio per tipo di veicolo, presenza di rilevatori di velocità fissi);



a2) (Modifiche permanenti alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche permanenti delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali); di previsione di esercizio (in fase realizzativa) e di esercizio;

a3) (Modifiche provvisorie alle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'onere di rendere preventivamente disponibili ed aggiornare sul web tutte le informazioni relative a modifiche provvisorie delle caratteristiche costruttive e di esercizio delle strade. Tali informazioni dovranno essere rese disponibili in fase di pianificazione (informazioni tecniche e temporali) e di previsione di conclusione attività (in fase realizzativa);

a4) (Nodi logistici). Gli enti gestori dei nodi logistici (gomma - gomma; gomma - ferro; gomma - acqua; gomma - aria) sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le modifiche permanenti o provvisorie delle caratteristiche dei nodi (quali, ad esempio: categorie di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione; tariffe; modalità di pagamento; sistemi di prenotazione). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura;

a5) (Parcheggi sicuri). Gli enti gestori di parcheggi a pagamento sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche dei parcheggi (quali, ad esempio: totale posti, posti disponibili, categoria di mezzi ammessi e relativi limiti di massa e di sagoma, eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione, tariffe, modalità di pagamento, sistemi di prenotazione, tecnologie e sistemi di sorveglianza, orari di controllo). Detti enti sono tenuti, inoltre, a rendere disponibile, in via continuativa, il valore percentuale del tasso di occupazione dell'infrastruttura.

a6) (Stazioni di rifornimento carburante e di servizio). Gli enti gestori di stazioni di rifornimento carburante su rete autostradale, statale, e regionale, sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web le caratteristiche delle stazioni: orari di apertura/chiusura, disponibilità di carburanti, prezzi in euro dei carburanti in modalità servito e in modalità *self service*. Gli enti gestori di stazioni di servizio su rete autostradale sono tenuti a pubblicare ed aggiornare sul web il tasso di occupazione della stazione.

a7) (Zone a traffico limitato). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari devono rendere pubbliche ed aggiornare sul web le eventuali modifiche provvisorie o permanenti alle zone a traffico limitato, ed in particolare: posizione delle sezioni di rilevazione; categorie di mezzi ammessi; limiti di massa; limiti di sagoma; eventuali vincoli per veicoli con particolari sistemi di alimentazione/livelli di emissione; orari di attivazione/disattivazione di eventuali varchi di accesso.

b) Dati sul traffico e sulla regolarità della circolazione stradale:

b1) (Eventi di traffico). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari debbono comunicare tempestivamente e continuativamente al CCISS, per via telematica e mediante protocollo DATEX II, tutti gli eventi di traffico, con rilevanza sulla sicurezza e la regolarità della circolazione, intercettati sulla rete stradale di propria competenza con indicazione dell'estensione dell'evento (coordinate dei punti d'inizio e fine) e del posizionamento puntuale sul data base delle località, certificato secondo le modalità definite al comma 3, lettera b). Gli enti in possesso di una propria piattaforma informativa e di un proprio nodo DATEX II possono utilizzare a titolo gratuito il sistema informativo nazionale di infomobilità del CCISS accessibile tramite connessione telematica. Nelle more dell'attuazione del presente comma, l'ANAS, le società concessionarie di autostrade, gli enti proprietari delle strade e tutti gli enti in grado di fornire informazioni di mobilità stradale, sono tenuti a prestare la propria collaborazione al funzionamento del CCISS.

b2) (Livelli di servizio delle infrastrutture). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari debbono pubblicare sul web, tempestivamente e continuativamente, le informazioni attinenti ai livelli di servizio, espressi in termini di percentuale di occupazione dell'infrastruttura, specializzati per unità di tempo, sulle strade di propria competenza ricomprese nel data base delle località in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti.

b3) (Flussi di traffico e velocità media). Gli enti proprietari delle strade e i concessionari debbono pubblicare in tempo reale i dati, opportunamente depurati degli elementi in contrasto con la necessaria tutela del diritto di *privacy*, provenienti da tutte le fonti automatiche installate sull'infrastruttura e sui veicoli su queste transitanti (Zone a traffico limitato, sistemi di rilevazione automatica della velocità, tecnologie per la sicurezza in galleria e sui ponti, sensori di misura, dati di traffico in entrata ed in uscita dalle barriere di pedaggio, dati di traffico in entrata/uscita dai nodi logistici telecamere, unità telematiche di bordo). In particolare, gli enti proprietari delle strade e i concessionari forniscono, per ogni arco orientato del grafo in formato RDS - TMC o altri standard internazionali equivalenti, il valore di flusso veicolare in tempo reale e la velocità media.

ALLEGATO B

I servizi ITS per l'informazione e la mobilità destinati ai passeggeri devono essere realizzati in accordo ai seguenti aspetti.

a) Servizi digitali di mobilità multimodale: sulla base della disponibilità e accessibilità di dati esistenti e accurati sul traffico e sulla mobilità multimodale utilizzati dai fornitori di servizi ITS per i servizi digitali di mobilità multimodale, fatte salve le esigenze di sicurezza e gestionali dei trasporti; dell'agevolazione dello scambio elettronico transfrontaliero di dati tra le autorità pubbliche interessate e i soggetti interessati e i pertinenti fornitori di servizi ITS in particolare attraverso interfacce standardizzate; dell'aggiornamento tempestivo, da parte delle autorità pubbliche competenti e dei soggetti interessati, dei dati disponibili sul traffico e sulla mobilità multimodale utilizzati per i servizi digitali di mobilità multimodale; dell'aggiornamento tempestivo delle informazioni sulla mobilità multimodale e, se del caso, sulla prenotazione e l'acquisto di servizi di trasporto da parte dei fornitori di servizi ITS.

b) Servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale: sulla base della disponibilità e accessibilità di dati stradali e sul traffico esistenti e accurati, anche in tempo reale, utilizzati dai fornitori di servizi ITS e da altri soggetti interessati del settore per le informazioni in tempo reale sul traffico e per l'uso in carte digitali, fatte salve le esigenze di sicurezza e di gestione dei trasporti; dell'agevolazione dello scambio elettronico transfrontaliero di dati tra le autorità pubbliche competenti, i soggetti interessati e i pertinenti fornitori di servizi ITS, nonché del riscontro sulla qualità dei dati; dell'aggiornamento tempestivo dei dati disponibili sulle strade e sul traffico utilizzati per le informazioni sul traffico in tempo reale da parte delle autorità pubbliche competenti e dei soggetti interessati; dell'aggiornamento tempestivo delle informazioni in tempo reale sul traffico fornite agli utenti della strada e ad altri soggetti interessati del settore da parte dei fornitori di servizi ITS.

c) Specifiche per i servizi digitali di mobilità multimodale e i servizi di navigazione e di informazione sul traffico stradale: sulla base della disponibilità e accessibilità, per i fornitori di servizi ITS, di dati esistenti sulle strade e sul traffico (ossia i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati) raccolti dalle autorità pubbliche interessate e/o dal settore privato; dell'agevolazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche interessate, i fornitori di servizi ITS e altri soggetti interessati; dell'aggiornamento tempestivo, da parte delle autorità pubbliche interessate e/o, se del caso, del settore privato, dei dati sulle strade e sul traffico (ossia i piani sul traffico, la normativa stradale e gli itinerari raccomandati); dell'aggiornamento tempestivo, dei servizi e delle applicazioni ITS che utilizzano questi dati da parte dei fornitori di servizi ITS.

d) Requisiti necessari per le carte digitali: sulla base della disponibilità e accessibilità, per i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi, di dati esistenti sulle strade, sul traffico nonché di viaggio e sull'infrastruttura multimodale rilevanti, compresi i nodi di accesso individuati, utilizzati per la cartografia digitale; dell'agevolazione dello scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche interessate e i soggetti interessati e i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi del settore privato; dell'aggiornamento tempestivo dei dati sulle strade e sul traffico per la cartografia digitale da parte delle autorità pubbliche interessate e dei soggetti interessati; dell'aggiornamento tempestivo delle carte digitali da parte dei produttori di carte digitali e dei fornitori di servizi.

26A00822



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 10 febbraio 2026.

Giubileo 2025 - Intervento 159.f, recante «La partecipazione dei Municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana» - Approvazione progetto esecutivo ai fini espropriativi, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e adozione della variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. (Ordinanza n. 9/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo (di seguito «Commissario straordinario»), in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al com-

ma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visto, altresì, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, come modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, con il quale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 422, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito programma dettagliato);

Richiamato l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che il Commissario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ed azioni ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021;

(*Omissis*);

e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Visti, altresì:

la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

il testo unico enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

la legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022, recante «Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022» con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 61 a 68 dell'art. 9;



lo statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008, con la quale il consiglio comunale ha approvato il nuovo Piano regolatore generale del Comune di Roma e le norme tecniche di attuazione (NTA) e successiva deliberazione C.S. n. 48 del 7 giugno 2016 (di presa d'atto del disegno definitivo);

il regolamento del decentramento amministrativo, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione di Assemblea capitolina n. 106 del 19 novembre 2021 «Linee programmatiche 2021-2026 per il Governo di Roma Capitale»;

il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Premesso che:

tra le opere giubilari inserite nel programma dettagliato, approvato, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, figura l'intervento classificato nell'allegato 1 con l'ID n. 159.f, recante «La partecipazione dei municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana», rispetto al quale Roma Capitale svolge la funzione di amministrazione proponente e al Municipio Roma VI è affidato il ruolo di soggetto attuatore;

per l'attuazione dell'opera in parola è stata assegnata una dotazione finanziaria pari a complessivi 2,570 mil. di euro, di cui 1 mil. di euro a valere su risorse giubilari;

l'intervento di che trattasi risulta suddiviso in due stralci funzionali:

1) stralcio ID 159.f - a: intersezione a rotonda tra Via Casilina e Via Siculiana per la realizzazione del lato nord della viabilità - finanziato con risorse giubilari per un importo pari a 1 mil. di euro (CUP J81B23000510004);

2) stralcio ID 159.f - b: intersezione a rotonda tra Via Casilina e Via Siculiana per la realizzazione del lato sud della viabilità e collegamento a Via Carlo Fornara - finanziato con fondi a carico del bilancio di Roma Capitale per un importo pari a 1.570.000,00 euro (CUP: J87H23000350004);

l'opera consiste nella realizzazione di una rotatoria atipica, di forma schiacciata ed allungata, finalizzata ad assorbire le variazioni di quota tra via Casilina e Via Siculiana, con conservazione della maggior parte delle superfici stradali esistenti e abbattimento, ove necessario, delle barriere architettoniche;

il citato intervento persegue i seguenti obiettivi: incremento della fluidità del traffico veicolare in un ambito infrastrutturale connotato da rilevanti criticità e caratterizzato da alta intensità di traffico; prevenzione dell'incidentalità; diminuzione dei tempi di percorrenza interquartiere, nonché di sviluppo dell'interconnessione tra i quartieri che si affacciano su via Casilina e l'infrastruttura metropolitana della linea C;

Atteso che,

al fine di dare attuazione all'intervento in oggetto, il Municipio Roma VI ha indetto, con prot. CH/179320 del 7 ottobre 2024, la Conferenza dei servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 13 della legge n. 120/2020, per l'espressione dei pareri previsti ai fini dell'approvazione del PFTE;

in seno alla citata Conferenza dei servizi sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Dipartimento mobilità sostenibile e trasporti, della Sovrintendenza capitolina, del Dipartimento tutela ambientale, della polizia locale e del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici;

non risultano pervenuti, entro i termini assegnati, i pareri del Dipartimento valorizzazione del patrimonio e politiche abitative, Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica, MIBACT, Atac S.p.a., Cotral S.p.a., Metro C S.C.p.a., Areti S.p.a., e-Distribuzione S.p.a., Fastweb S.p.a., Tim S.p.a., Italgas S.p.a., Anas S.p.a., Ufficio sicurezza stradale e criticità della mobilità, per i quali si considera acquisito il silenzio assenso ai sensi del comma 4, dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

con nota prot. QI/206369 del 22 ottobre 2024, il Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica di Roma Capitale ha fornito l'inquadramento urbanistico dell'opera, che di seguito si riporta:

(*Omissis*). Dalla sovrapposizione del progetto sul Piano regolatore generale vigente, approvato con del. C.C. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva del. C.S. 48 del 7 giugno 2016 di presa d'atto del disegno definitivo, emerge una discrepanza tra la sede stradale prevista e la sede già realizzata di via Siculiana, consistente in uno slittamento dell'esistente di circa 20 metri verso est. Nel dettaglio i sedimi dei sette elementi di progetto ricadono nelle componenti PRG di seguito descritte.

Casilina ovest e Casilina est:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000, il sedime ricade:

maggior parte in «Strade» del sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata ai sensi degli articoli 89 e 90 delle NTA vigenti;

minor parte in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» del Sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata ai sensi degli articoli 83 e 85 delle NTA vigenti;

all'interno dei «Programmi integrati» della città da ristrutturare (Print Borghesiana), disciplinata ai sensi dell'art. 53 delle NTA vigenti;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica», il sedime non ricade in alcuna componente;

nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità» l'area non è censita;

nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici» le parti ricomprese in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» ricadono in verde e servizi pubblici di livello locale;



Casilina nord, Siculiana ovest e Siculiana est:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000, il sedime ricade:

in minor parte in «Strade» del sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata ai sensi degli articoli 89 e 90 delle NTA vigenti;

in maggior parte in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» del sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata ai sensi degli articoli 83 e 85 delle NTA vigenti;

all'interno dei «Programmi integrati» della città da ristrutturare (Print Borghesiana), disciplinata ai sensi dell'art. 53 delle NTA vigenti;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica», il sedime non ricade in alcuna componente; nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità» l'area non è censita;

nell'elaborato gestionale «G8. Standard urbanistici» le parti ricomprese in «Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale» ricadono in verde e servizi pubblici di livello locale;

Casilina sud e nuova strada - Via Carlo Fornara:

nell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000, il sedime ricade:

parte in «Strade» del sistema dei servizi e delle infrastrutture, disciplinata ai sensi degli articoli 89 e 90 delle NTA vigenti, all'interno di «Programma integrati» della città da ristrutturare (PRINT Borghesiana), disciplinata ai sensi dell'art. 53 delle NTA vigenti;

parte in «Nuclei di edilizia *ex* abusiva da recuperare» della Città da ristrutturare (8.13 Selvotta - Casilino), disciplinata ai sensi dell'art. 55 delle NTA vigenti;

nell'elaborato prescrittivo «4. Rete ecologica», il sedime non ricade in alcuna componente;

nell'elaborato gestionale «G1. Carta per la qualità» l'area non è censita.

Dalla disamina della normativa si segnala che, ai sensi del comma 1 dell'art. 90 delle NTA del PRG vigente «Le aree per le infrastrutture stradali sono destinate alla realizzazione ed al potenziamento di manufatti ed impianti per la circolazione veicolare su strada, come nuove strade o corsie di servizio del trasporto collettivo, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde»;

Premesso quanto sopra, si rappresenta quanto disciplinato ai sensi dell'art. 89, comma 11, delle NTA vigenti del PRG per le variazioni del tracciato dell'infrastruttura viaria esistente, mentre per le restanti parti l'intervento in esame non è conforme al PRG vigente;

Con successiva nota prot. QI/232989 del 25 novembre 2024 il medesimo Dipartimento PAU ha attestato che «in merito alla discrepanza tra la sede stradale prevista e la sede già realizzata di via Siculiana, lo scrivente ufficio specifica che solo la parte dell'intervento denominato Nuova strada, ricadente nel PRG vigente nella

componente «Nuclei di edilizia *ex* abusiva da recuperare» della Città da ristrutturare (8.13 Selvotta - Casilino) e disciplinata ai sensi dell'art. 55 delle NTA vigenti, non è conforme al PRG e pertanto in variante urbanistica»;


In data 5 dicembre 2024, con determinazione dirigenziale rep. CH/3011, il soggetto attuatore ha determinato di chiudere con esito favorevole, con prescrizioni, l'*iter* amministrativo della Conferenza dei servizi indetta, *ex* art. 14, commi 2 e 2-bis, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma semplificata e modalità asincrona, per l'approvazione delle opere dell'intervento *de quo*;

La Regione Lazio, Direzione regionale - lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica - area pareri geologici e sismici, suolo e invasi - servizio geologico e sismico regionale, con determinazione n. G03480 del 20 marzo 2025, acquisita al protocollo del Municipio Roma VI con il n. CH/55472/2025, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della D.G.R. n. 2649/99 all'«Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana – collegamento a Via Carlo Fornara»;

Con riferimento alla procedura di Valutazione ambientale strategica, trattandosi di opera puntuale la cui approvazione comporta variante urbanistica di cui agli articoli 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, vale quanto statuito ai sensi del comma 12, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale», in coerenza con gli indirizzi operativi pubblicati dal Ministero dell'ambiente nel 2023 per l'applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto legislativo n. 152/2006, che dispone che «Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere»;

In adempimento alle prescrizioni impartite nella Conferenza dei servizi sopra richiamata il PFTE è stato riformulato e implementato con gli elementi della progettazione di secondo livello, in osservanza al principio di rapidità dell'azione amministrativa e in considerazione degli stringenti obblighi temporali previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario;

Il progettista incaricato ha provveduto al deposito del progetto definitivo revisionato, acquisito agli atti del Municipio Roma VI con prot. CH/170344 del 10 settembre 2025; in medesima data lo stesso è stato verificato dalla Direzione tecnica municipale, con verbale prot. CH/170517, e validato con verbale prot. CH/170529, ai



sensi degli articoli n. 34 dell'all. I.7, comma 2, lettera c), n. 41 e n. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con determinazione dirigenziale rep. CH/2240 del 10 settembre 2025 il soggetto attuatore ha approvato il progetto esecutivo complessivo, revisionato anche a seguito della modifica apportata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, dovuta all'incremento delle risorse destinate al completamento dell'opera a valere su fondi del bilancio di Roma Capitale, per 1.570.000,00 euro, e suddivisione dell'intervento in due stralci funzionali;

Il progetto esecutivo si compone degli elaborati riportati nei sottoindicati elenchi, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

allegato 1: primo stralcio realizzativo;

allegato 2: secondo stralcio realizzativo;

Per la realizzazione dell'opera *de qua*, si rende necessario procedere con l'esproprio di taluni terreni, ricadenti nel solo secondo stralcio realizzativo, la cui destinazione catastale è pascolo, seminativo e reliquato acque esistenti, come meglio individuati nell'elaborato «PEDG0404 Piano particellare esproprio» rinvenibile negli elaborati del 2° stralcio funzionale del P.E., di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, nella sezione «4 – Contributi specialistici»; dall'ispezione della banca dati informatizzata, per le suddette particelle si rilevano i seguenti dati censuari:

foglio 1031, particella n. 38 - sup. oggetto di esproprio mq 20;

foglio 1031, particella n. 165 - sup. oggetto di esproprio mq 970;

foglio 1031, particella n. 1209 - sup. oggetto di esproprio 670;

Le sopra indicate aree non risultano ricomprese nell'elenco delle aree gravate da usi civici nel territorio di Roma Capitale, come da attestazione del Dipartimento programmazione urbanistica - Direzione pianificazione generale – U.O. Piano regolatore prot. QF/135407 del 5 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/9270/2025;

La perizia tecnica estimativa per la determinazione del valore di mercato esigibile per i terreni non di proprietà di Roma Capitale, come sopra identificati, redatta in data 15 maggio 2025, di cui all'elaborato «PEDG0403 Relazione stima espropri», consultabile nella sezione «4 – Contributi specialistici» del 2° stralcio del P.E., quantifica il valore in complessivi euro 49.149,29 euro, già previsti nel quadro economico dell'intervento di che trattasi;

Atteso, altresì, che:

la realizzazione dell'opera è vincolata al preventivo conseguimento della variante urbanistica puntuale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del Progetto esecutivo

costituisce adozione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016;

ai fini della variante urbanistica sono stati redatti i seguenti elaborati grafici, ricompresi nel 2° stralcio funzionale di cui all'allegato 2 del presente atto, nella Sezione «4 - Contributi specialistici»:

030 PE DG 0403 - Relazione di stima asseverata delle indennità provvisorie di esproprio;

031 PE DG 0404 - Piano particellare di esproprio;

032 VU DG 0001 - Relazione urbanistica;

033 VU DG 0002 - Relazione geologica geomorfologica;

034 VU DG 0003 - Indagine vegetazionale;

035 VU DG 0004 - Idoneità congiunta geomorfologica e vegetazionale;

la variante determina la modifica dell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000», il tutto come meglio rappresentato negli elaborati sopra citati;

con le comunicazioni conservate agli atti del Municipio Roma VI di Roma Capitale, i cui numeri di protocollo sono indicati nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, il soggetto attuatore ha inoltrato ai proprietari delle aree da espropriare, come rilevati nel piano particellare di esproprio, la comunicazione di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla dichiarazione di pubblica utilità e all'adozione della variante urbanistica mediante approvazione del progetto relativo all'intervento giubilare ID 159.f «La partecipazione dei municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana», ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;


con le sopra richiamate comunicazioni il Municipio Roma VI ha, altresì, informato i soggetti interessati che gli elaborati del progetto esecutivo sono stati depositati presso i propri uffici della direzione tecnica per la consultazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica;

con nota prot. CH/224237 del 26 novembre 2025, acquista in pari data dalla struttura commissariale e registrata al protocollo con il n. RM/8913, il soggetto attuatore ha trasmesso gli allegati del Progetto esecutivo e la documentazione afferente alla variante urbanistica ai fini della successiva adozione dell'ordinanza commissariale;

Dato atto che:

con legge regionale n. 19 del 23 novembre 2022 è stato disposto, con l'art. 9, commi 61 - 67, il conferimento a Roma Capitale di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia;

in particolare, l'art. 9, comma 64, lettera d), della medesima legge regionale ha previsto che Roma Capitale provvede, altresì, all'approvazione «dei progetti per le



opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'art. 50-*bis* della legge regionale n. 38/1999»;

il comma 62 dell'art. 9 della legge Regione Lazio n. 19 del 23 novembre 2022 prevede che «... Le varianti di cui al comma 61 siano adottate dall'Assemblea capitolina [...] garantendo idonei processi di partecipazione ed informazione dei cittadini. Le varianti adottate sono depositate presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico, dandone avviso nei modi stabiliti da Roma Capitale. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni. Nei successivi sessanta giorni l'Assemblea capitolina si esprime sulle osservazioni presentate e approva le varianti apportando le modifiche conseguenti al recepimento delle osservazioni ritenute accoglibili. Le varianti approvate sono pubblicate sull'albo pretorio di Roma Capitale, dandone notizia sul relativo sito istituzionale, e acquistano efficacia il giorno successivo a quello della loro pubblicazione»;

Rilevato che:

nei trenta giorni decorrenti dalla data di invio dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle sopra richiamate comunicazioni, i cui numeri di protocollo sono espressamente riportati nell'allegato 3 del presente provvedimento e le cui notifiche risultano perfezionate alla data del 7 dicembre 2025, non sono state formulate osservazioni da parte degli intestatari catastali interessati, come da comunicazione della Direzione tecnica del Municipio Roma XIV prot. CH/8253 del 16 gennaio 2026, acquisita in pari data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/286;

il rispetto dei tempi previsti dalle procedure ordinarie, stabiliti dalla normativa vigente per l'adozione dei relativi atti – da assumersi mediante deliberazione dell'Assemblea capitolina ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni – non consente l'osservanza della stringente tempistica dettata dal cronoprogramma procedurale dell'intervento, che prevede il completamento delle procedure espropriative entro l'anno 2025 e l'avvio dei lavori nel primo trimestre 2026;

la tempistica dettata dalle norme sopra richiamate per l'approvazione delle varianti urbanistiche non permette il rispetto dei termini di realizzazione dell'opera giubilare; si rende pertanto necessario ricorrere a ogni consentita forma di accelerazione procedurale, finalizzata alla riduzione dei tempi di adozione e approvazione dei provvedimenti amministrativi indispensabili per l'avvio tempestivo dei lavori;

il Commissario straordinario coordina la realizzazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi, ne garantisce il conseguimento nei termini previsti ed agisce con ordinanza nei casi espressamente previsti dalla legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto:

per quanto sopra rappresentato, in ragione della necessità e urgenza di ultimare nei tempi dovuti l'intervento in oggetto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, l'approvazione del Progetto esecutivo ai fini espropriativi, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e l'adozione della variante urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, dell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000» in deroga a quanto disposto dall'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge Regione Lazio n. 19/2022;

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Ordina

con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) di prendere atto dell'approvazione, ai fini espropriativi, del progetto esecutivo, verificato in data 10 settembre 2025, verbale prot. CH/2025/151855, e validato in medesima data con prot. CH/2025/170529, di cui alla Conferenza dei servizi decisoria, conclusa con esito positivo con provvedimento adottato da Municipio Roma VI in data 5 dicembre 2024, per la realizzazione dei lavori di cui all'intervento ID 159.f avente ad oggetto «La partecipazione dei municipi al Giubileo - Intersezione a rotonda tra via Casilina e via Siculiana» ricompreso nel programma dettagliato approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, così come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2025, composto dagli elaborati indicati negli allegati 1 e 2 del presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, in adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario stra-



ordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, dell'elaborato prescrittivo sistemi e regole, foglio 19;

2) in deroga al comma 2, lettera *b*), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e degli articoli 10, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità di cui ai precedenti e successivi punti, di approvare il progetto esecutivo di cui al punto 1), corredato degli elaborati di variante urbanistica indicati in premessa, costituenti parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, trasmessi dal soggetto attuatore con nota prot. QL/224237 del 26 novembre 2025, acquisita in medesima data al protocollo della struttura commissariale con il n. RM/8913;

3) di dare atto che l'approvazione del Progetto esecutivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, l'adozione della variante urbanistica, nonché la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dell'avvio dei relativi lavori e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così come individuato nel Piano particellare di esproprio, che interessa alcuni ambiti ricompresi nel secondo stralcio funzionale del P.E., nel quale sono identificate le aree assoggettate al vincolo preordinato all'esproprio ed indicati i nominativi dei relativi proprietari, secondo i registri catastali, ai quali è stato inoltrato l'avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui numeri di protocollo sono riportati nell'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) in deroga al comma 2, lettera *b*), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni e al combinato disposto dell'art. 19 del decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 9, comma 64, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, ai fini della realizzazione integrale del progetto di cui al precedente punto 1), di adottare la variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 12 febbraio 2008 e successiva deliberazione di Commissario straordinario con i poteri dell'Assemblea capitolina n. 48 del 7 giugno 2016, dell'elaborato prescrittivo «3. Sistemi e regole, foglio 19, scala 1:10.000»;

5) di dare atto che detta variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale è corredata dai seguenti elaborati, ricompresi nel 2° stralcio realizzativo, di cui all'allegato 2, sezione «4 – Contributi specialistici» che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

030 PE DG 0403 - Relazione di stima asseverata delle indennità provvisorie di esproprio;

031 PE DG 0404 - Piano particellare di esproprio;

032 VU DG 0001 - Relazione urbanistica;

033 VU DG 0002 - Relazione geologica geomorfologica;

034 VU DG 0003 - Indagine vegetazionale;

035 VU DG 0004 - Idoneità congiunta geomorfologica e vegetazionale;

6) di dare atto che l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio diventerà efficace a far data dalla definitiva approvazione della variante urbanistica, ai sensi degli articoli 9, 10, 12 e 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

7) in deroga al comma 62, dell'art. 9, della legge Regione Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, la pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, decorsi i quali si procederà con la successiva approvazione della variante al Piano regolatore generale vigente di Roma Capitale;

8) all'ufficio competente *ratione materiae* del Dipartimento programmazione urbanistica di Roma Capitale a dare attuazione agli adempimenti conseguenti alla emanazione del presente provvedimento, con particolare riferimento all'emissione del conseguente decreto esproprio;

9) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario;

10) la trasmissione della presente ordinanza alla cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.


Roma, 10 febbraio 2026

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nell'ordinanza commissariale n. 9/2026 sono stati pubblicati nel sito del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo 2025, consultabile all'indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

26A00748



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Aristogen».

Con la determina n. aRM - 20/2026 - 3773 del 9 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TAMSULOSINA ARISTOGEN

confezione: 050623014;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 20 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 050623026;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 050623038;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 050623040;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule in blister PVC/PVDC-AL;

confezione: 050623053;

descrizione: «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» 10 capsule in blister PVC/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A00699

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pomalidomide, «Pomalidomide Abdi».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 24 del 9 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/242, C1B/2025/3264

Procedura europea n. CZ/H/1264/001-004/DC e CZ/H/1264/001-004/IB/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale POMALIDOMIDE ABDI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C. Abdi Farma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Donnersbergstrasse, 4, 64646, Heppenheim, Germania (DE)

Confezione e A.I.C.:

«1 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242017 (in base 10) 1KU9M1 (in base 32);

«1 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242029 (in base 10) 1KU9MF (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242031 (in base 10) 1KU9MH (in base 32);

«2 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242043 (in base 10) 1KU9MV (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242056 (in base 10) 1KU9N8 (in base 32);

«3 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242068 (in base 10) 1KU9NN (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242070 (in base 10) 1KU9NQ (in base 32);

«4 mg capsule rigide» 21 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL - A.I.C. n. 052242082 (in base 10) 1KU9P2 (in base 32).

Principio attivo: Pomalidomide

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Interpharma Services Ltd.

43A Cherni Vrach Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA3000, Malta

Abdi Farma GmbH

Donnersbergstraße 1, 64646 Heppenheim, Germania

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (Patient Card, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europeo (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «HMA (*Heads of Medicines Agencies*), MRI *Product Index*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 23 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00707

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clopidogrel, acido acetilsalilico, «Clopidogrel e Acido Acetilsalilico Vivanta».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 25 del 10 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2024/75;

Procedura europea n. IS/H/0638/001/DC;

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALILICO VIVANTA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della

determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C. Vivanta Generics S.R.O., con sede legale e domicilio fiscale in Titinova 260/1, Cakovice, 19600 Praga 9, Repubblica Ceca (CZ).

«75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/ESSICCANTE/PE-AL/PE - A.I.C. n. 052522012 (in base 10) 1L2V0W (in base 32);

Principi attivi: clopidogrel, acido acetilsalilico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Limited

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA3000, Malta

MSN Labs Europe Limited

KW20A Corradino Park, Paola, PLA3000, Malta

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.


Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00716

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ibuprofene, «Brufect»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 22 del 10 febbraio 2026

Codice pratica: MCA/2023/173

Procedura europea n. LT/H/0219/002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BRUFE-ACT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C. Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (MI), Italia.

«400 mg capsule molli» 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052587019 (in base 10) 1L4UJC (in base 32);

«400 mg capsule molli» 12 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052587021 (in base 10) 1L4UJF (in base 32);

«400 mg capsule molli» 15 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052587033 (in base 10) 1L4UJT (in base 32);

«400 mg capsule molli» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052587045 (in base 10) 1L4UK5 (in base 32);

«400 mg capsule molli» 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052587058 (in base 10) 1L4UKL (in base 32);

Principio attivo: ibuprofene

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A.

Pol. Ind. Miralcampo, Avenida Miralcampo n. 7 - 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica: da banco o di automedicazione

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferi-



scono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 13 agosto 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00717

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di betametasone, «Cortegis»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 28 del 10 febbraio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «CORTEGIS», le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Genetic S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Della Monica, 26, 84083 Castel San Giorgio (SA), Italia

confezione: «0,5 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 050480019 (in base 10) 1J4JWM (in base 32)

confezione: «1 mg compresse effervescenti» 10 compresse in blister pa/al/pvc/al

A.I.C. n. 050480021 (in base 10) 1J4JWP (in base 32)

Principio attivo: betametasone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genetic S.p.a., Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare



dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda
l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00718

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale
per uso umano «Minoxidil Biorga»**

Estratto determina IP n. 747 del 29 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MINOXIDIL BIORGA 5% SOLUTION POUR APPLICATION CUTANEE 3 FLACONI DA 60 ML dal Belgio con numero di autorizzazione BE365513, intestato alla società Laboratoires Bailleul S.A. 14-16, Avenue Pasteur L-2310 Lussemburgo Lussemburgo e prodotto da Delpharm Huningue SAS, 26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Francia e da Lichtenheldt GMBH Pharmazeutische Fabrik, Industriestrasse 7- 11, 23812 Wahlstedt, Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

Codice A.I.C.: 051492039 (in base 10) 1K3F67(in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Composizione: un flacone in HDPE contiene:

principio attivo: 60 ml di minoxidil;

eccipienti: glicole propilenico, etanolo 96% e acqua depurata.

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo la seguente avvertenza: Minoxidil Biorga 5%, soluzione cutanea contiene etanolo.

Questo medicinale contiene 586 mg di alcol (etanolo) in ogni ml.

Può causare sensazione di bruciore sulla pelle danneggiata.

Condizioni di conservazione da riportare al paragrafo 5 «Come conservare Minoxidil Biorga 5%, soluzione cutanea» del foglio illustrativo e sulle etichette in luogo di «Prodotto infiammabile. Proteggere dal calore. Tenere il contenitore ben chiuso».

Prodotto infiammabile. Conservare al riparo dalla luce. Non refrigerare.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato, 1 - 20032 - Corzano (MI);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

Codice A.I.C.: 051492039.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MINOXIDIL BIORGA «5% soluzione cutanea» 3 flaconi in HDPE da 60 ml con pompa spray ed applicatore.

Codice A.I.C.: 051492039.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A00749

**Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione
e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali
sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, tre provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 167/2026 del 12 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ALYFTREK;

2) DET PRES 168/2026 del 12 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale KAFTRIO;

3) DET PRES 169/2026 del 12 febbraio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale KALYDECO.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A00821



**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI LECCE****Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Con determinazione dirigenziale n. 24 del 9 febbraio 2026 è stata cancellata ex art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002 dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi l'impresa Gigante Gioielli, via Leopoldo Pisacane n. 13 - San Pietro in Lama (LE), titolare del marchio 140LE, con restituzione del punzone alla CCIAA di Lecce.

26A00708**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO****Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione

Denominazione	Sede	n. marchio
Rosito Giovanni	Via Assietta n 7 (Torino)	290 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.


26A00724**CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA****Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.


Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio di identificazione che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate recanti le impronte dei marchi di identificazione e restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, lettera a) e lettera e) dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).



IMPRESE CANCELLATE <i>(art. 29, c. 5 e 6 DPR. 150/2002)</i>	Sede legale	Marchio di identificazione	Numero e data del provvedimento di cancellazione	Punzoni in dotazione	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti
BERNARDOTTO ARGENTO S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	Via Giacomo Zanella, 19 Bolzano Vicentino (Vi)	395	Determina n. 10 del 31.01.2025	19	15	4
ZONIN EZIO & C. SNC DI ZONIN EZIO	Via Leonardo da Vinci, 34 Costabissara (Vi)	732	Determina n. 107 del 4.11.2025	9	0	0
CARBONE GIUSEPPE	Via G. Pascoli, 27 Vicenza	921	Determina n. 111 del 11.11.2025	5	2	3
R.D.G. SRL	Via Venier, 29 Vicenza	1313	Determina n. 91 del 11.9.2025	12	10	2
SANDRI LUCIANO & FIGLI S.N.C.	Contrà Carlotti, 8 Gambugliano (Vi)	1359	Determina n. 120 del 12.12.2025	3	0	0
SUPERFICIQUATTRO S.N.C. DI POZZEBON FRANCO & C.	Via F. Filzi, 101 Creazzo (Vi)	1913	Determina n. 106 del 4.11.2025	5	5	0
GIORDANA CASTELLAN DI GIORDANA PERIN & C. S.A.S.	Via Postale Vecchia, 120 Trissino (Vi)	1922	Determina n. 68 del 6.03.2025	7	1	0
DE.VA GOLD S.N.C. DI DENISE E VASCO FARINON	Via Verona, 4 Trissino (Vi)	1968	Determina n. 131 del 17.12.2025	1	1	0
TRADEMAX DI BARBI MASSIMO	Via B. Cellini, 21 Bassano del Grappa (Vi)	2132	Determina n. 8 del 23.01.2025	9	9	0
CI.VI.ZETA ARGENTERIE DI ZONTA LIBERIANO E C. S.N.C.	Via Castello, 33/A Tezze sul Brenta (Vi)	2285	Determina n. 77 del 24.07.2025	4	1	3
ROBUR DI CABERLON ENRICO	Via Rovole, 46/A Bassano del Grappa (Vi)	2320	Determina n. 102 del 27.10.2025	4	4	0
CATTELAN DANIELA S.N.C.	Via Monsignor Spiller, 29 Carrè (Vi)	2724	Determina n. 52 del 6.05.2025	1	1	0
NADIR GOLD ITALIA S.R.L. - ora VICENZA CAPITAL SRL	Via del Mercato, 44 G Vicenza	2755	Determina n. 108 del 4.11.2025	2	0	0
BE.BES SRL	Via Meucci, 68 Arcugnano (Vi)	2760	Determina n. 5 del 16.01.2025	0	0	0
2G DI CASAROTTO GIANGUIDO	Via Vecchia Ferriera, 50 Vicenza	2762	Determina n. 11 del 31.01.2025	5	5	0
SILVER PLANET SRL	Via Medici, 52 G Vicenza	2836	Determina n. 109 del 4.11.2025	4	0	0
VENETA PREZIOSI S.R.L.	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2847	Determina n. 121 del 12.12.2025	4	0	0
VICENZA GOLD SRL	Via Vecchia Ferriera, 70 Vicenza	2848	Determina n. 35 del 12.03.2025	4	4	0
AUREUS S.R.L.	Via Vicenza, 52 Camisano Vicentino (Vi)	2852	Determina n. 3 del 9.01.2025	4	4	0



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE****Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali**

Si rende noto che sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 59360 del 6 febbraio 2026, avente ad oggetto «Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238».

Il testo integrale del decreto e del relativo elenco allegato sono disponibili al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24151>

26A00719**MINISTERO DELL'INTERNO****Soppressione della Parrocchia personale Santissima Trinità, in Caserta**

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2026 viene soppressa la Parrocchia personale Santissima Trinità, con sede in Caserta.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A00720**Fusione per incorporazione della Parrocchia S. Salvatore nella Parrocchia S. Giorgio, entrambe in Como**

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Vescovo di Como ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia S. Salvatore nella Parrocchia S. Giorgio, entrambe con sede in Como.

La Parrocchia S. Giorgio subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia S. Salvatore che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A00721**Soppressione dell'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, in Agrigento**

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2026 viene soppressa l'Opera Diocesana della Preservazione della Fede, con sede in Agrigento.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A00722MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2026-GU1-040) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 1 8 *

€ 1,00

